

➤ INTRODUZIONE

Il presente Manuale del Trattamento Dati, in attuazione al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ed al Regolamento Europeo n. 2016/679, disciplina le modalità tecnico-operative che vanno osservate da parte degli incaricati dei trattamenti operati, comunicati e diffusi da parte dell'Opera Diocesana Assistenza di Catania, con sede in Catania (CT) via Galermo n. 173. Nello specifico si elencheranno una serie di istruzioni sulle modalità di trattamento dei dati personali, trattati sia su supporto informatico che cartaceo, per il perseguimento dei fini della propria attività, e garantire e tutelare il trattamento di informazioni acquisite dall'Ente e da esso rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, nel pieno rispetto della normativa vigente.

➤ **principali definizioni adottate dal testo normativo**

Ai fini del presente Manuale si utilizzano le seguenti definizioni previste dal Regolamento UE 2016/679:

1) *«dato personale»*: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30)

2) *«trattamento»*: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

3) *«limitazione di trattamento»*: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; (C67)

4) *«profilazione»*: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la

situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l' affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica; (C24, C30, C71-C72)

5) *«pseudonimizzazione»*: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l' utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile; (C26, C28-C29)

6) *«archivio»*: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico; (C15)

7) *«titolare del trattamento»*: la persona fisica o giuridica, l' autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; (C74)

8) *«responsabile del trattamento»*: la persona fisica o giuridica, l' autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

9) *«destinatario»*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.

Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento; (C31)

10) *«terzo»*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

11) *«consenso dell'interessato»*: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento; (C32, C33)

12) *«violazione dei dati personali»*: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; (C85)

13) *«dati genetici»*: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni

univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione; (C34)

14) «*dati biometrici*»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici; (C51)

15) «*dati relativi alla salute*»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute; (C35)

16) «*stabilimento principale*»: (C36, C37)

a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale;

b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo

stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;

17) *«rappresentante»*: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'art. 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento; (C80)

18) *«impresa»*: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;

19) *«gruppo imprenditoriale»*: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate; (C37, C48)

20) *«norme vincolanti d'impresa»*: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune; (C37, C110)

21) *«autorità di controllo»*: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51;

22) *«autorità di controllo interessata»*: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto: (C124)

- a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo;
- b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento;
- c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;

23) *«trattamento transfrontaliero»*:

- a) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro;
- b) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro;

24) *«obiezione pertinente e motivata»*: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà

fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;

25) *«servizio della società dell'informazione»*: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

26) *«organizzazione internazionale»*: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

➤ **Istruzioni operative per la raccolta dei dati**

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati secondo le modalità e con i requisiti previsti dal Regolamento UE 2016/679 e cioè:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all' articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo («responsabilizzazione»).(C74)

Il trattamento dei dati viene effettuato garantendo la massima sicurezza e riservatezza, può essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire, e trasmettere i dati medesimi.

Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività dell'Ente e/o forniti dagli interessati, può essere effettuato:

- dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo svolgimento delle attività, loro affidate dall'Ente;
- dai soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di regolamento.

➤ Individuazione dei Trattamenti dei dati

Il trattamento dei dati personali è consentito all'interno dell'Opera Diocesana Assistenza esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni nell'ambito della Fondazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, del presente Manuale e delle direttive del Garante.

Sono soggetti alla normativa contenuta nel presente regolamento i trattamenti di dati personali necessari per la corretta attività svolta dall'Ente, in particolare secondo i trattamenti specificati nell'apposito Registro delle attività di trattamento (art. 30):

SOFTWARE ASSISTITI

CARTELLA CLINICA

GESTIONE DEL PERSONALE

SOFTWARE INAZWEB

SOFTWARE INAZWEB - CFP

GESTIONE FORNITORI

GESTIONE COLLABORATORI PROF.LI

SOFTWARE GESTIONALE CONTABILITÀ "TEAM SYSTEM"

GESTIONE SISTEMA QUALITÀ

Il Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 31 e 33 e dell'Allegato B Disciplinare Tecnico del D.Lgs. 196/2003 e art. 32 del Regolamento UE 2016/679, può avvenire nelle seguenti modalità:

- trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

- l'affidamento di atti o documenti contenenti dati personali agli incaricati, e la custodia da parte di questi (lettera b del comma 1 dell'art. 35 del Codice, cui danno concreta attuazione i punti 27 e 28 del disciplinare tecnico);
- le creazione e gestione degli archivi, nei quali riporre e custodire atti e documenti contenenti dati personali quando gli stessi non sono utilizzati per lo svolgimento delle operazioni affidati agli incaricati (lettera c del comma 1 dell'art. 35 del Codice, cui da attuazione il punto 29 del disciplinare tecnico).

Nel rispetto di quanto prescritto dal disciplinare tecnico agli incaricati vengono impartite le istruzioni scritte su come deve avvenire il controllo e la custodia di atti e documenti contenenti dati personali di qualsiasi natura. Specificatamente:

- Gli incaricati del trattamento prelevano, tramite gli incaricati della custodia degli archivi, i soli atti e documenti loro affidati, li devono controllare e custodire, durante l'intero ciclo necessario per lo svolgimento delle operazioni di trattamento, per poi restituirli all'archivio, al termine delle operazioni loro affidate.
- In presenza di atti e documenti contenenti dati sensibili o giudiziari deve essere attivati opportuni strumenti di controllo e custodia in modo che ai dati non accedano persone prive di autorizzazione. A tale fine sarà cura di ogni incaricato riporre in apposito luogo chiuso a chiave, i documenti in suo possesso, prima di assentarsi, anche temporaneamente, dal posto di lavoro;
- I documenti e gli atti contenenti dati particolari (sensibili e giudiziari) sono conservati in archivi ad accesso controllato secondo i seguenti accorgimenti:
 - gli incaricati richiedono i documenti di loro pertinenza al personale addetto alla custodia degli archivi, nei rispetti orari di servizio, per poi restituirli agli stessi al termine delle operazioni lavorative;
 - In assenza del personale addetto alla custodia, gli incaricati che devono prelevare documenti dagli archivi devono rivolgersi ai custodi delle chiavi (opportunamente indicati nella lettera di incarico) che preleveranno i documenti richiesti dagli archivi e faranno annotare sull'apposito registro: l'archivio a cui si è acceduto, la data e l'ora dell'accesso, nominativo di chi accede, firma del custode delle chiavi e firma dell'incaricato;

- La consultazione o visione dei dati personali custoditi dall'incaricato può essere fatta solo da persona specificatamente autorizzata ed opportunamente riconosciuta e solo in caso di motivata ragione indispensabile per la corretta pianificazione e prosecuzione dell'intervento riabilitativo o per la corretta gestione del rapporto lavorativo in caso di dipendenti e/o collaboratori.

– I trattamenti con strumenti elettronici

L'articolo 34 del codice e i punti da 1 a 26 del disciplinare tecnico prescrivono le misure minime di sicurezza da applicare per i trattamenti effettuati con strumenti elettronici.

Devono essere adottati gli opportuni sistemi, al fine di consentire l'accesso agli strumenti elettronici solo a chi è autorizzato, tramite:

a) l'impostazione di un sistema di autenticazione informatica, che l'articolo 4, comma 3, lettera c) del codice definisce come l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica dell'identità del soggetto incaricato;

b) l'adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione, che il Disciplinare Tecnico definisce come i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica.

Per realizzare la credenziale di autenticazione (cioè la chiave per accedere allo strumento elettronico), viene associato ad un codice per l'identificazione dell'incaricato (username), attribuito dal responsabile

Informatico, una parola chiave riservata (password), conosciuta solamente dall'incaricato, che egli stesso provvede ad elaborare, mantenere riservata e modificare periodicamente.

Il secondo ordine di prescrizioni, previste dal comma 34, disciplina l'impostazione del sistema di autorizzazione, che la lettera g) del comma 3 dell'articolo 4. A tal fine, è previsto l'obbligo di:

c) utilizzare un sistema di autorizzazione che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

d) aggiornare periodicamente l'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, e agli addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici.

e) l'accesso di ciascun incaricato viene limitato ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento, che si rendono indispensabili per svolgere le mansioni lavorative. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, viene verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

e) proteggere gli strumenti elettronici ed i dati, rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici.

f) adottare procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi.

g) Proteggere i dati personali *contro il rischio di intrusione e dall'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, aventi per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei*

dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Tra questi vanno sicuramente annoverati:

Trojan (o cavallo di Troia): è un software che oltre ad avere delle funzionalità "lecite", utile per indurre l'utente ad utilizzarlo, contiene istruzioni dannose che vengono eseguite all'insaputa dell'utilizzatore..

Backdoor (letteralmente "porta sul retro"): è un software pensato per creare un accesso nascosto al sistema che lo incorpora.

Rootkit (letteralmente "Attrezzi da amministratore"): è un software clandestino progettato per nascondere l'esistenza di alcuni processi o programmi dai normali metodi di individuazione e di mantenere la continuità di accesso privilegiato al computer.

Spyware: software usato per raccogliere informazioni dal sistema su cui viene installato al fine di trasmetterle ad un destinatario interessato. Le informazioni carpite possono andare dalle abitudini di navigazione fino alle password e alle chiavi crittografiche di un utente.

Adware: sono programmi software che presentano all'utente messaggi pubblicitari durante l'uso. Possono causare danni quali rallentamenti del pc e rischi per la privacy in quanto comunicano le abitudini di navigazione ad un server remoto.

Keylogger: sono dei programmi in grado di registrare tutto ciò che viene digitato sulla tastiera o che copia e incolla, consentendo il furto di password o di dati.

Dialer: sono programmi che modificano il numero telefonico chiamato dalla connessione predefinita a Internet con una tariffazione speciale, allo scopo di trarne illecito profitto all'insaputa dell'utente.

Botnet: è l'infezione di una rete informatica che viene controllata da remoto dal botmaster, che è in grado di utilizzare la rete stessa e i dispositivi ad essa collegati per svolgere attività non autorizzate.

Ransomware: è un software malevolo che blocca il desktop dell'utente e invia delle richieste di pagamento di alcune somme di denaro per sbloccarlo.

Spamming: l'invio indesiderato di e-mail contenente offerte commerciali non richieste che finiscono con l'intasare la casella di posta elettronica.

Ai sensi dell'articolo 615-ter del codice penale si definisce accesso abusivo chi *“si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo”*.

Altresì, nel caso in cui si trattino dati particolari, si debbono utilizzare idonei strumenti elettronici hardware e software (ad esempio, firewall), dislocati nei punti di interconnessione tra reti TCP/IP distinte, che hanno il compito di controllare gli accessi alle risorse di rete interconnesse.

La norma prevede che gli **aggiornamenti del software** debbano essere effettuati con cadenza almeno annuale (che diviene semestrale, in caso di trattamento di dati particolari).

Per quanto concerne il salvataggio dei dati, al fine di consentirne il *recupero*, al verificarsi di eventi atti a distruggerli, il punto 18 del

Disciplinare Tecnico (L. 196/2003) prescrive che, in tutti i casi, debbano essere impartite istruzioni organizzative e tecniche, che prevedono il salvataggio dei dati *con frequenza almeno settimanale*. Per i dati *Particolari (sensibili e giudiziari)* il punto 23 aggiunge la prescrizione, per cui l'organizzazione deve essere in grado di provvedere, in ogni caso, al ripristino dei dati *entro sette giorni*. I Responsabili dei Trattamenti, a tale scopo, hanno nominato degli incaricati delle copie backup che effettuano, periodicamente (settimanalmente), un copia di tutti i dati presenti nel sistema su dispositivi opportuni. In caso di guasto hardware dei dischi è quindi possibile ripristinare il sistema nello stesso stato in cui si trovava nel momento dell'ultimo backup.

Tali copie vanno conservate in appositi contenitori in locali custoditi e tenuti per almeno sei mesi.

In ottemperanza dei punti 21 e 22 del disciplinare, i supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari, sono custoditi ed utilizzati in modo tale da impedire accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti: sono impartite istruzioni affinché essi vengano conservati in cassette chiuse a chiave, durante il loro utilizzo, e successivamente formattati in modo da renderli inintelligibili e non ricostruibili tecnicamente i dati su di essi memorizzati .

➤ Utilizzo del personal computer

Il personal computer ed i relativi programmi e/o applicazioni, affidati all'incaricato, sono strumenti di lavoro. Ogni utilizzo non inerente all'attività lavorativa può contribuire ad innescare disservizi, costi di manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza, pertanto:

- tali strumenti vanno custoditi in modo appropriato;
- tali strumenti possono essere utilizzati solo per fini professionali (in relazione, ovviamente, alle mansioni assegnate) e non anche per scopi personali, tanto meno per scopi illeciti;
- devono essere prontamente segnalati al responsabile del sistema informatico il furto, il danneggiamento o lo smarrimento di tali strumenti.

Ai fini sopra esposti bisogna seguire scrupolosamente le seguenti regole:

1. L'accesso all'elaboratore è protetto da password personale che deve essere custodita dall'incaricato con la massima diligenza e non divulgata. L'incaricato disporrà di credenziali per l'accesso alla rete, per l'accesso a qualsiasi applicazione, per lo screen saver e per il collegamento a Internet.
2. Il Responsabile del sistema informativo, per l'espletamento delle sue funzioni, ha la facoltà in qualunque momento di accedere ai dati trattati da ciascun incaricato.
3. Non è consentito installare autonomamente programmi provenienti dall'esterno, salvo previa autorizzazione esplicita del Responsabile del sistema informatico.

4. Non è consentito l'uso di programmi diversi da quelli distribuiti ufficialmente dall'Ente.
5. Non è consentito all'incaricato modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC, salvo previa autorizzazione esplicita del Responsabile del sistema informatico.
6. Non è consentito utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.
7. Non è consentita l'installazione sul proprio PC di nessun dispositivo di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori, modem, etc.), se non con l'autorizzazione espressa del Responsabile del sistema informativo.
8. E' fatto divieto assoluto di utilizzo di qualsiasi tipo di supporto informatizzato rimovibile (PenDrive, Hard Disk esterno, ect) tranne casi limiti che, comunque, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Direttore / Responsabile della struttura.
9. Agli incaricati del trattamento dei dati sensibili è fatto divieto l'accesso contemporaneo con lo stesso account da più PC.
10. Ogni incaricato deve prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna avvertendo immediatamente il Responsabile del sistema informativo nel caso in cui siano rilevati virus ed adottando quanto previsto nel presente Manuale.
11. Svuotare quotidianamente il "cestino" di windows od analoghi.

12. Il Personal Computer deve essere spento ogni sera prima di lasciare gli uffici o in caso di assenze prolungate dall'ufficio. In ogni caso lasciare un elaboratore incustodito connesso alla rete può essere causa di utilizzo da parte di terzi senza che vi sia la possibilità di provarne, in seguito, l'indebito uso. In ogni caso deve essere attivato lo screen saver e la relativa password.

➤ **Gestione delle password**

1. Le parole chiave (password) di accesso al sistema, di accesso con ID agli applicativi software su elaboratori connessi in rete e dello screen saver, sono conosciute solamente dall'incaricato. Egli stesso provvederà ad elaborarle, mantenerle segrete e modificarle periodicamente. Alla prima elaborazione, ed a ogni modifica delle credenziali, ogni incaricato dovrà trascrivere su un modello prestampato da riporre in busta chiusa le chiavi delle proprie credenziali di accesso intestando la stessa con il proprio nome e cognome. Sarà cura di ogni incaricato consegnare detta busta al Custode delle Credenziali.
2. le caratteristiche più importanti delle password sono le seguenti:
 - la password deve essere composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non permetta una tale lunghezza, da un numero di caratteri pari al massimo consentito;
 - la password non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'interessato (non solo nomi, cognomi, soprannomi, ma neppure date di nascita proprie dei figli e di persone vicine);
 - la password non deve contenere nomi di persona;
 - la password deve essere diversa dall'Username;
 - la password di accensione deve essere diversa dalle altre password.
3. L'incaricato deve provvedere a modificare le password nei seguenti modi:
 - Immediatamente, non appena la riceve per la prima volta dal responsabile del sistema;

- successivamente, almeno ogni sei mesi. Il termine scende a tre mesi, se la password dà accesso ad aree in cui sono contenuti dati particolari (sensibili e/o giudiziari);
 - le password comunicate ai fini dell'assistenza e manutenzione informatica agli incaricati vanno sostituite al termine dell'intervento;
 - la password deve essere immediatamente sostituita nel caso si sospetti che la stessa abbia perso la segretezza e tempestivamente comunicata al custode delle credenziali.
4. Qualora l'incaricato venisse a conoscenza delle password di altro incaricato, è tenuto a darne immediata notizia al Responsabile del sistema informativo.

➤ **Utilizzo della rete aziendale**

1. Le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono, in alcun modo, essere utilizzate per scopi diversi. Pertanto, qualunque file che non sia legato all'attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, in queste unità.
2. L'Ente si riserva la facoltà di procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosi per la sicurezza del sistema, ovvero acquisiti o installati in violazione del presente Regolamento.
3. Costituisce buona regola la periodica (almeno ogni sei mesi) pulizia degli archivi, con cancellazione dei file obsoleti o inutili. Particolare attenzione deve essere prestata alla duplicazione dei dati. E', infatti, assolutamente da evitare un'archiviazione ridondante.

➤ **Utilizzo di internet e dei relativi servizi**

1. I Personal Computer, abilitati alla navigazione in Internet, costituiscono uno strumento necessario allo svolgimento della propria attività lavorativa. E' assolutamente proibita la navigazione in Internet per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività lavorativa stessa.
2. Non è consentito lo scarico di software gratuito (freeware) e shareware, prelevato da siti Internet, se non espressamente autorizzato dal Responsabile del sistema informatico.
3. E' tassativamente vietata l'effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria, ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line, e simili, salvo i casi direttamente autorizzati dal Responsabile del sistema informatico e con il rispetto delle normali procedure di acquisto.
4. E' vietata ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati all'attività lavorativa.
5. Non è permessa la partecipazione, per motivi non professionali, a forum, social network, l'utilizzo di chat line, di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest books anche utilizzando pseudonimi (o nicknames).

➤ **Utilizzo della posta elettronica**

1. La casella di posta elettronica, assegnata dall'Ente all'incaricato, è uno strumento di lavoro. Le persone, assegnatarie delle caselle di posta elettronica, sono responsabili del corretto utilizzo delle stesse.
2. Non è consentito utilizzare la posta elettronica (interna ed esterna) per motivi non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate.
3. Per gli aspetti specifici sulle modalità d'uso si rimanda all'Apposito Regolamento Informatico Aziendale .

➤ **Protezione antivirus**

1. Ogni incaricato deve tenere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema informatico dell'Ente mediante virus o mediante ogni altro software aggressivo.
2. Ogni incaricato è tenuto a controllare il regolare funzionamento e l'aggiornamento periodico del software installato, secondo le procedure previste.
3. Ogni P.C. deve essere costantemente sottoposto a controllo anti-virus.
4. Non è consentito l'utilizzo di pen drive, hard disk esterni, floppy disk, cd rom, cd riscrivibili, nastri magnetici di provenienza ignota.
5. Ogni dispositivo magnetico, sia quando viene fornito sia quando viene ricevuto, dovrà essere verificato mediante il programma antivirus.
6. Nel caso che il software antivirus rilevi la presenza di un virus l'incaricato dovrà immediatamente:

- a. sospendere ogni elaborazione in corso senza spegnere il computer;
 - b. segnalare l'accaduto al Responsabile del sistema informativo;
7. Il software antivirus deve essere sottoposto a costante e frequente aggiornamento.

➤ **Informativa e consenso**

L'informativa agli interessati è un atto con cui chi tratta i dati altrui, innanzitutto, si identifica; inoltre, rende noto agli interessati le caratteristiche del trattamento e illustra i diritti riconosciuti dalla legge.

1. *In caso di raccolta presso l'interessato di dati* che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o

all' articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un

contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all' articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

E' un atto, orale o scritto, che deve precedere il trattamento, privo di particolari formalità, ma deve essere idoneo allo scopo perseguito.

Con essa si forniscono idonee informazioni circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, la natura obbligatoria o facoltativa del loro conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere, i soggetti e le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'ambito di diffusione dei dati medesimi, la durata del trattamento e/o le modalità per stabilire la durata, i diritti del cliente interessato (art. 7 del Codice) e gli estremi identificativi del titolare, del Responsabile della Protezione dei Dati e degli eventuali responsabili del trattamento, se designati.

Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.

Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato, in caso di esercizio dei diritti, è indicato tale responsabile.

Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato l'informativa gli viene data all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) le categorie di dati personali in questione;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali.

Consenso

1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.
3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.

Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. (C51)

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; (C55, C56)

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3; (C53)

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati

membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale; (C54)

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell' articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all' obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti. (C53)

➤ **Diritti dell'interessato**

Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato (C58-C60, C64)

1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le

comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all' articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

2. Il titolare del trattamento agevola l' esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. Nei casi di cui all' articolo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.

4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un 'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:

a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'

azione richiesta;

b) rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

6. Fatto salvo l'articolo 11, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.

7. Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro

d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 92 al fine di stabilire le informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate .

➤ **Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato**

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f, i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un 'organizzazione internazionale

e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all' articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- d) il diritto di proporre reclamo a un 'autorità di controllo;
- e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un

contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all' articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

➤ **Diritto di rettifica**

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

➤ **Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della

tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

➤ Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

➤ **Misure minime per la sicurezza dei dati**

Ai sensi dell' art. 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo i rischi derivanti da:

- distruzione;
- perdita anche accidentale;
- danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è collocata;
- accesso non autorizzato;
- trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

A tal fine il **Titolare** ha predisposto, sulla base di una attenta analisi dei rischi ricadenti sui singoli trattamenti, delle contromisure di natura fisica, logica ed organizzativa che avranno il compito di garantire un livello idoneo di sicurezza relativamente alle tipologie dei dati trattati, alle modalità di trattamento ed agli strumenti utilizzati.

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente manuale si applica quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dalle conseguenti direttive del Garante e dall'articolo 622 del codice penale in materia di segreto professionale.

Il Titolare del Trattamento
Opera Diocesana Assistenza
Catania
